## NOTE (A cura del Comitato Provinciale Csen Milano) AL DECRETO

Pubblicato in: Gazzetta Ufficiale N. 296 del 20 Dicembre 2010

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## **DECRETO 3 novembre 2010**

## Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti

ART.1: DETERMINA CHI SONO I SOGGETTI ASSICURATI E I SOGGETTI OBBLIGATI.

ART.2: DETERMINA IN MODO INEQUIVOCABILE CHE I SOGGETTI ASSICURATI SONO TENUTI AL PAGAMENTO ASSICURATIVO ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DEI SOGGETTI OBBLIGATI. E' CHIARO CHE <u>TALE PREMIO VIENE PAGATO TRAMITE IL TESSERAMENTO OBBLIGATORIO CON GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, LE FEDERAZIONI NAZIONALI E LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE .</u>

TRAMITE IL TESSERAMENTO INOLTRE IL CORRISPETTIVO PERVENUTO DAL SOCIO / UTENTE TESSERATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI A CARATTERE NON COMMERCIALE PRESSO LE ASSOCIAZIONI O SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI PREVISTI (STATUTO, MODELLO EAS, AFFILIAZIONE A UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA O FEDERAZIONE NAZIONALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI AL CONI ECC.) E' CONSIDERATO " CORRISPETTIVO DECOMERCIALIZZATO " , QUINDI NON IMPONIBILE DELL'IVA. AL CONTRARIO, IL CORRISPETTIVO PERVENUTO DAL SOCIO / UTENTE NON TESSERATO, SARA' INDIVIDUATO A TUTTI GLI EFFETTI COME CORRISPETTIVO COMMERCIALE SOTTOPOSTO ALLE IMPOSTE DI LEGGE PREVISTE.